

COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI, RIONALI, GIORNALIERI E DEL COMMERCIO ITINERANTE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 GIUGNO 2009 N.27
(Integrato - art.2, comma 2 - con deliberazione 28 Aprile 2014 n.26)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

(Definizione di commercio su "Aree Pubbliche")

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

4. Come previsto dalla L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni:

a) per "**aree pubbliche**" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

b) per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

c) per "**somministrazione di alimenti e bevande**" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

d) per "**fiera locale**" o "**mercato locale**" o "**fiera**" o "**mercato**" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;

e) per "**fiere - mercato**" o "**sagre**" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

f) per "**numero di presenze**" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per "**vendita a domicilio**" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

h) per "**settore merceologico**" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

Art. 2 **(Regolamentazione dei mercati)**

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Comiso i mercati istituiti sono quelli descritti nella deliberazione della G.M. del 28 Gennaio 1999 n.32 e precisamente:

a) **il mercato misto (settore alimentare e non alimentare)** che si svolge ogni venerdì a Comiso su un'area pubblica sita in via Cechov e dintorni, su una superficie complessiva di mq. 7.000 e composto da 263 posteggi;

b) **il mercato misto** che si svolge ogni martedì nella frazione di Pedalino su un'area pubblica sita in via Belice (tratto da via Salso a campagna) su una superficie complessiva di mq. 600 e composto da 20 posteggi;

c) **il mercato, solo alimentare**, che si svolge a Comiso dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì, su una traversa di via Cechov, su una superficie complessiva di mq. 200 circa e composto da 7 posteggi;

d) **il mercato giornaliero di fiori, articoli religiosi e cera**, che si svolge a Comiso nel piazzale antistante il civico cimitero, su una superficie complessiva di mq. 100 circa e composto da 4 posteggi.

2. Sono altresì individuate le seguenti aree per la eventuale istituzione e/o allocazione di mercati rionali e giornalieri:

a) Piazza delle Erbe a Comiso: **mercato solo alimentare**, giornata del martedì, composto sino a 6 posteggi;

b) Piazzetta tra via Gogol e via Picasso a Comiso: **Mercato degli Agricoltori, solo alimentare**, giornata del mercoledì pomeriggio, composto sino a 26 posteggi;

c) Via Belice a Pedalino: **Mercato degli Agricoltori, solo alimentare**, giornata del venerdì pomeriggio, composto sino a 20 posteggi;

3. Il presente regolamento trova applicazione anche per eventuali altri mercati che si dovessero istituire durante la sua vigenza.

Art.3 **(Suddivisione delle aree dei mercati)**

1. Le aree dei mercati sono suddivise nei seguenti settori:

a) Settore I - Alimentare; a) Settore II - Abbigliamento e calzature; a) Settore III - Prodotti vari.

Art.4 **(Aree riservate ai produttori agricoli)**

1. Nell'ambito del mercato settimanale ai produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui all'art.4 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228 per i generi in essa indicati per il periodo di tempo riferito alla stagionalità del prodotto, sono riservati dei prodotti che non potranno superare il 10% di quelli del settore alimentare.

2. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.

3. Restano salvi i posteggi già assegnati.

Art.5 **(Delimitazione dei posteggi)**

1. I posteggi, delimitati da strisce e numerati, debbono:

a) avere una superficie minima di mq.16 e massima di mq.48, con un fronte massimo di metri lineari 8 ed una profondità di metri lineari 6;

b) essere intervallati tra di essi da passaggi della larghezza minima di metri lineari 0,50.

2. In qualsiasi momento deve essere assicurato il passaggio di mezzi di emergenza e di pronto intervento, agevolandone il transito nel caso in cui uno di loro occasionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Art.6

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato ad uno dei seguenti requisiti professionali:

a) frequenza, con esito positivo, di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni, in particolare per la Regione Sicilia quelli riconosciuti ai sensi del Decreto dell'Assessorato regionale Cooperazione e Commercio 1 Aprile 1999 n.930 (GURS 30 Aprile 2009 n.19), come modificato con Decreto Assessorato regionale Attività Produttive 25 Ottobre 2013 (GURS 15/11/2013 n.51);

b) i titoli di studio equiparabili ai corsi professionali di cui all'art.3, comma 3, lett.a) della L.R. 22 Dicembre 1999 n.28 e previsti dal Decreto 25 Ottobre 2000 dell'Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

c) certificato, con numero di iscrizione al R.E.C. per coloro che sono già iscritti.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente **art.1, comma 2, lett.a)** è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dall'incaricato di P.O. competente, sentita la commissione di cui al successivo art.7.

3. Per esercitare l'attività di cui **all'art.1, comma 2, lett.b)**, l'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione di cui al successivo art.13, dall'incaricato di P.O. del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente **art.1, comma 2, lett.c)** abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art.19 del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114 ed è rilasciata dall'incaricato di P.O. del Comune di residenza del richiedente.

5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a Società di persone regolarmente costituite.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente ha i titoli per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

7. Per l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli si terrà conto della data di presentazione della comunicazione e, in caso di comunicazioni pervenute all'Ufficio protocollo del Comune lo stesso giorno, sarà data priorità all'imprenditore con il maggior carico di famiglia e, in caso di ulteriore parità, all'età.

8. La qualità di imprenditore agricolo, con riferimento al D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228 e successive modifiche ed integrazioni, è provata mediante l'iscrizione della sezione speciale del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di appartenenza.

9. I posteggi che dovessero rendersi disponibili a seguito di cessazione, revoca o altro motivo, saranno concessi unitamente all'autorizzazione amministrativa per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lett.b), tenendo conto dei motivi di natura igienico-sanitaria, del settore merceologico e della riserva agli imprenditori agricoli.

10. Ogni autorizzazione è documento autonomo e come tale sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.

11. E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

12. La domanda di rilascio dell'autorizzazione, **redatta in carta legale**, deve essere sottoscritta ed autenticata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

13. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico (se trattasi di società indicazione della ragione sociale o della denominazione sociale e della partita IVA);

b)il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo;

c)che non sussistono a suo carico carichi pendenti presso i competenti tribunali;

d)che non sussistono a suo carico procedimenti penali e civili presso i competenti tribunali;

e)dichiarazione antimafia;

f)il settore di cui al precedente art.3 nel quale intende svolgere la propria attività.

14. Alla domanda il richiedente deve allegare:

g)copia del certificato di attribuzione della partita IVA;

h)copia del documento di riconoscimento;

i)copia del certificato attestante uno dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo (solo per la vendita di alimenti);

j)copia del certificato attestante il possesso dei requisiti per la somministrazione di bevande ed alimenti (solo per la vendita di alimenti con somministrazione);

k)l'autorizzazione igienico-sanitaria dell'automezzo utilizzato (solo per alimenti deperibili e somministrazione);

l)copia permesso di soggiorno (solo nel caso di stranieri residenti a Comiso);

m) 1 marca di bollo di € 14,62 (da apporre sull'originale dell'autorizzazione).

15. Le autorizzazioni amministrative prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

Art.7

(Subingresso nella concessione del posteggio)

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, è disciplinato dal D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114.

2. Nel caso di sub-ingresso nell'azienda commerciale, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, al subentrante verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente. Non possono essere trasferiti separatamente i settori merceologici posseduti in quanto il trasferimento riguarda per intero l'attività oggetto dell'autorizzazione.

3. A seguito di sub-ingresso, al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità del dante causa.

4.L'effettivo trasferimento dell'esercizio, debitamente registrati a norma di legge, deve essere provato con:

a) testamento;

b) dichiarazione di successione;

c) atto di vendita;

d) atto di donazione;

e) contratto scrittura privata autenticata dal notaio.

5. La concessione del posteggio a favore del subentrante è subordinata al possesso dell'autorizzazione commerciale.

6. Il subentrante ha diritto alla conservazione del posteggio, di cui era concessionario il cedente, per un massimo di sei mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

7. Il cedente non potrà richiedere una nuova assegnazione di posteggio se non sono trascorsi cinque anni dall'avvenuto trasferimento dell'attività commerciale.

Art.8

(Assegnazione di posteggio temporaneo non occupato)

1. Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio fra i richiedenti che siano residenti o meno nel Comune, aventi un'autorizzazione per il settore per cui si rende vacante il posto (alimentare, non alimentare, produttori agricoli).

2. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e di un ufficiale dei Vigili urbani.

3. Qualora non vi fosse alcuno in possesso di autorizzazione per tale settore, il posto sarà assegnato ad altri operatori in possesso di autorizzazione per attività affini e che in ogni modo non in contrasto con le norme igienico-sanitarie.

4. Gli operatori commerciali sorteggiati verranno ammessi al mercato, previo pagamento della TOSAP.

Art.9

(Sospensione e decadenza della concessione di posteggio)

1. Il mancato pagamento del canone del posteggio comporta la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, da avvenire comunque entro sei mesi, pena la definitiva decadenza della concessione.

2. La sospensione opera decorso il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare di cui al successivo art.36.

3. L'esercente che non rispetti l'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti incorre nella sanzione prevista dall'art.20, comma 2, della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni, e, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione della concessione sino a sei mesi.

4. In caso di assenza determinata da malattia o altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente all'Ufficio commercio (e comunque non oltre il secondo giorno di assenza) motivata e documentata richiesta di conservazione del posteggio.

5. L'incaricato di P.O. responsabile dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro giornate consecutive di mercato, compresa l'assenza continuativa antecedente la richiesta. Periodi di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti solo in caso di malattia del concessionario e che deve essere certificata dall'A.S.P. di appartenenza. L'assenza per malattia non può essere comunque superiore a 18 mesi.

6. Il posteggio è inoltre conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (gravidanza, puerperio, ferie (massimo 30 giorni), assenze determinate da cariche elettive o motivi sindacali.

7. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui ai precedenti commi, la decadenza è automatica e comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art.3 della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni, che deve essere notificata all'interessato.

8. L'incaricato di P.O. responsabile dispone la revoca della concessione del posteggio quando l'operatore, senza giustificato motivo, si assenta durante l'anno per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali, accertato dai Vigili urbani (tre mesi complessivamente in un anno).

Art.10
(Orari di vendita)

1. L'orario di vendita è determinato dal Sindaco con propria ordinanza.

2. Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede privata vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e senti la commissione di cui all'art.13 del presente regolamento.

Art. 11
(Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio)

1. Competente al rilascio della concessione del posteggio, nei casi previsti dalla legge e previo parere del Comando del Vigili Urbani, è il Settore Sviluppo Economico, il quale è altresì competente a promuoverne la sospensione e la revoca in conformità alla L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Settore Sviluppo Economico, al fine del rilascio dell'autorizzazione, trasmette al Settore Tributi copia del provvedimento da rilasciare, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.

3. La concessione del posteggio ha una durata decennale.

Art. 12
(Organizzazione e direzione del mercato)

1. La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, la sorveglianza del mercato è affidata al Comando di Polizia municipale, il quale deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati suddivisi per settore merceologico. Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato indipendentemente che abbiano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto e di chi, comunque, partecipa al sorteggio.

2. Presso l'Ufficio commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, del settore merceologico e dell'eventuale merceologia esclusiva;

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti alla autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;

c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:

- maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dante causa;

- maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con forma alla "spunta";

- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa certificata.

3. Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al comma 2 è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il servizio di vigilanza.

Art. 13 **(Commissione di mercato)**

1. Ai sensi dell'art.7 della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del mercato è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche, che è nominata dal Sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

a) dall'incaricato di P.O. responsabile dello Sviluppo Economico ed Attività Produttive, con funzioni di presidente.

b) da un ufficiale del Corpo di polizia municipale;

c) dall'incaricato di P.O. responsabile dell'Urbanistica e al Territorio;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, **designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;**

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il funzionamento della commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di trenta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo, appartenente ad una categoria non inferiore alla C.

Art. 14 **(Compiti della Commissione)**

1. Alla commissione di mercato, oltre al rispetto del presente regolamento, spettano i seguenti compiti:

a) collaborare con gli organi di vigilanza sul buon andamento del mercato;

b) esprimere proposte per il buon funzionamento del mercato.

Art.15 **(Presenze ed assenze nei mercati)**

1. I titolari di autorizzazione possono presentarsi per l'occupazione dei posteggi soltanto nelle due ore antecedenti l'inizio delle operazioni di vendita. E' vietato occupare i posteggi prima di tale periodo.

2. Se l'operatore non è presente nel suo posteggio all'inizio dell'orario di vendita, questi è considerato assente e pertanto il posto sarà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al successivo articolo 16.

Art. 16 **(Cambio del posteggio)**

1. Quando un titolare di un posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che il posteggio sia ampliato e, se ciò è impossibile, che gli sia concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

2. E' istituita, nel rispetto dei settori merceologici, una graduatoria formulata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, tramite Raccomandata, da cui attingere per l'assegnazione dei posteggi liberi. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevale la prima.

3. E' consentito lo scambio di posteggi e la relativa concessione tra operatori consenzienti nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente e indicare il numero dei posteggi.

4. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali, inferiori al 20% o limitati nel tempo, dei posteggi del mercato, l'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le

modalità di riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo l'accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

5. . In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

TITOLO II DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 17 (Esibizione documentazione)

1. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:
 - a) autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
 - b) atto di concessione del posteggio;
 - c) ricevuta pagamento della TOSAP.

Art. 18 (Uso del posteggio)

1. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art.13, comma 5, della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nei settori autorizzati nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o d'altra natura.

Art. 19 (Pulizia del posteggio)

1. E' fatto divieto di gettare sul suolo pubblici rifiuti o residui d'ogni genere.
2. Durante le operazioni di vendita tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori e non possono essere sparsi per il posteggio.
3. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti. Egli dovrà raccogliere i rifiuti, prodotti durante la sua attività, entro idonei contenitori o sacchetti al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente circostante. I sacchetti o contenitori potranno essere lasciati chiusi presso i singoli posteggi.

Art.20 (Uso dei veicoli)

1. E' fatto obbligo agli operatori commerciali di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.
2. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di polizia stradale, di Vigili del Fuoco, le ambulanze e i mezzi di soccorso in generale.
3. E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art. 21 (Caratteristiche delle attrezzature)

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

2. Le merci devono essere esposte in modo tale da rispettare tutte le norme igienico-sanitarie.

3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e similari, è consentita l'esposizione della merce a terra sempre nell'ambito dell'area assegnata.

4. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

Art.22 (Amplificazione dei suoni)

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

2. I venditori di materiale audio (CD, musicassette etc.) per lo svolgimento della loro attività devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art.23 (Controllo igienico-sanitario)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.

2. Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono indossare un camice e un copricapo di colore chiaro ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.

3. E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate di toccare i suddetti generi alimentari.

4. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione degli obblighi abbinati a dolci e agli alimenti confezionati.

5. A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori, piante, etc.

Art.24 (Limitazioni e divieti di carattere igienico-sanitario)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere effettuato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

3. Qualora l'attività di cui al comma 2 siano esercitate mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche e i requisiti previsti dalle normative sanitarie.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili (quali i surgelati, i congelati o i refrigerati) è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitato con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali (compresi i prodotti ittici) è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.

7. E' vietata la vendita dei seguenti prodotti:

a) latte sfuso (tranne quello confezionato);

b) il pane comunque confezionato;

c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle Leggi di .Pubblica Sicurezza;

d) armi, esplosivi e preziosi, compresa l'esposizione di quest'ultimi.

8. L'attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norma igienico-sanitarie è effettuata dal personale dell'A.S.P. territoriale competente, che esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

9. L'attività di vigilanza e controllo è effettuata anche da personale di polizia municipale, dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

Art.25

(Somministrazione di alimenti su aree pubbliche)

1. la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge. Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessario ed indispensabile il parere sanitario.

2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art.26

(Pubblicità dei prezzi)

1. I commercianti di generi alimentari e di prodotti di cui alla Tab. IX, a norma dell'art.59 del D.M. 4 Agosto 1988 n.375 sono tenuti ad applicare su detti generi esposti per la vendita i cartellini indicativi dei prezzi.

Art.27

(Norme di comportamento)

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;

b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;

c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;

d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario ed amministrative;

e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Art.28

(Atti dannosi nel mercato)

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante e la pavimentazione del posto loro assegnato.

2. I contravventori, a cui saranno applicate anche misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Art. 29
(Responsabilità)

1. L'amministrazione comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché di tutti i furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art30
(Svolgimento dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:

- a) viene svolta su tutte le aree pubbliche;
- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, trascorsi i quali l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml. 400 (quattrocento);
- d) per la vendita di generi alimentari si applicano le disposizioni del D.M. n.248/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonometrici in tutto il territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura;
- g) la sosta dovrà avvenire osservando le norme del Codice della Strada.

Art. 31
(Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è consentito nel raggio di ml. 500 dai mercati di cui all'art.2 del presente regolamento, per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.

2. In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale, ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico di altri autoveicoli e nel rispetto dell'art.20, comma 3 e 4, del Codice della Strada.

3 Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o in parte del territorio comunale, la forma in forma itinerante per:

- a) motivi di ordine pubblico;
- b) di viabilità e di traffico;
- c) per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 32
(Concessione temporanea)

1. Sono considerate concessioni temporanee quelle previste dalla lettera f) dell'art.1 della L.R. 1 marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono altresì considerate temporanee le concessioni a termine che l'incaricato di P.O. responsabile rilascerà, previo parere dell'Ufficio commercio.

TITOLO IV
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Art. 33
(Sospensione della concessione)

1. Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) mancato pagamento della TOSAP: fino al pagamento della stessa;

b) turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: da gg.4 di sospensione dal mercato alla revoca della concessione del posto, per i casi di particolare gravità e recidiva;

c) mancata pulizia del posteggio da ingombri e rifiuti: è punita con la sanzione di € 50,00 a € 500,00 e, in caso di recidiva, con la sospensione della concessione sino a sei mesi.

2. la sospensione è disposta con provvedimento dell'incaricato di P.O. responsabile del Settore, a seguito del rapporto informativo redatto dagli organi 'preposti alla vigilanza del mercato per i casi di cui alle lettere a) e b).

Art. 34

(Decadenza della concessione del posteggio)

1 L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica al termine della giornata;

c) mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivo superiore a sei mesi di ciascun anno solare, salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza, che non saranno computati nel cumulo dei sei mesi, se documentati non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'assenza.

2. I concessionari dichiarati decaduti non hanno diritto alla restituzione di tasse né ad alcuna indennità.

Art.35

(Sostituzione del posteggio)

1. La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico.

2. Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1 ha diritto ad ottenere altro posteggio di uguali dimensioni, a norma dell'art.15 della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36

(Procedura per la sospensione e per la decadenza del posteggio)

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazione, tutti i provvedimenti di sospensione e decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito, ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento stesso, assegnando un termine di gg.15 per le deduzioni.

2. Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art.29 del presente regolamento, la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

3. la decadenza della concessione del posto comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37

(Provvedimenti disciplinari)

1. Ai commercianti che violano le norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi e sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti o di grave e ripetuta turbativa dell'ordine pubblico, potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.

2. L'allontanamento, a tempo determinato o definitivo, potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione commessa, fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli.

Art. 38 (Sanzioni)

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'art.9, comma 2, della L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 1.000,00 chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nella autorizzazione.

4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto è la C.C.I.A.A.

6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente è punito con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 7.500,00.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

8. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto della confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta dello stesso posteggio.

9. Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, alla C.C.I.A.A.

10. Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, esse sono distrutte qualora siano valutate dalla C.C.I.A.A. di valore non superiore a € 2.500,00. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

11. Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dalla C.C.I.A.A. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata al provvedimento.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 (Cartellino)

1. Gli operatori commerciali saranno muniti di apposito tesserino con foto, dati identificativi e numero posteggio assegnato.

2. Quelli in attesa di concessione del suolo pubblico saranno muniti di apposito permesso di occupazione specificante il numero del posto, la superficie e i settori.

Art. 40
(Applicabilità)

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle fiere tradizionali coincidenti con le festività della Santa Pasqua, della Santissima Addolorata, di san Biagio e altre minori.

Art. 41
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa statale e regionale vigente ed in particolare la L.R. 1 Marzo 1995 n.18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo comunale.